


Anno VII

n. 1 - 2011



PERIODICO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI  
CALTANISSETTA

# RIVISTA DELL' AVVOCATURA

## 150°

L'Editoriale - "Filippo Siciliano avvocato esemplare" .....	pag.	2
di E. LIMUTI		
Il Consiglio dell'Ordine .....	»	4
di G. IACONA		
O.U.A. - "Cari colleghi" .....	»	6
di M. RIGGI		
Cassa Forense - "La nuova previdenza forense" .....	»	8
di G. SCIALFA		
La Fondazione Scuola Forense Nissena - "Idee e sinergie" .....	»	10
di R. ACCARDI		
A.I.G.A. - "Unità senza ambiguità" .....	»	12
di G. AMICO		
"Il valore etico del contraddittorio..." .....	»	13
di M. AGLIASTRO		
"La ricerca della prova iussu iudicis" .....	»	14
di F. TAMPANELLI		
"La grandezza lieve dell'avv. Filippo Siciliano" .....	»	16
di G. TONA		
Il medico legale - "Termini perentori ordinatori" .....	»	18
di V. MILISENNA		
"Un viaggio nel cuore del contratto..." .....	»	20
di M. MATTA		
"La risarcibilità del danno non patrimoniale nel sistema dell'A.D.R." .....	»	21
di C. ARIOSTO		
La nostra storia - "L'avv. Filippo Siciliano" .....	»	23
di F. CARAPEZZA		
"L'impugnativa del diniego alla rateazione fiscale" .....	»	25
di D. OSNATO		
"Processi mass mediatici" .....	»	27
di G. D'Acqui		
"Ricordo di Filippo Siciliano" .....	»	28
di G. D'Acqui		
Eva togata - "Speranza e amor proprio" .....	»	29
di R. ACCARDI		
Commissione Pari Opportunità - "L'importante è continuare a crederci" .....	»	30
di A. PECORARO		
"A proposito di impegno antimafia" .....	»	31
di S. PECORARO		
Il Vivaio .....	»	32
di C. M. MILISENNA, S. DIBENEDETTO E ILARIA GOLIA		
Dalla cronaca... al diritto - "La Cassazione: cani abbaiano di notte, carcere per i padroni" .....	»	39
di R. PALERMO		
"Unità d'Italia: donne invisibili o protagoniste" .....	»	40
di A. SALERNO		
Il diritto tra il serio e il faceto - "Avvocati Young style" .....	»	42
di A. SAIA		
L'occhio di Taleium Neleium .....	»	44

**ALL'INTERNO**

Sezione di Legislazione, Giurisprudenza e Dottrina



## Il Medico Legale

# TERMINI PERENTORI E ORDINATORI ...

*scontro tra semantica e vivere civile?*



Il Dott. Tizio, medico preparato, diligente e scrupoloso, per anni ha prestato la sua opera presso il piccolo ospedale del suo paesino, traendone soddisfazione che, in termini soltanto ontologici, spesso ha finito con il minimizzare ai suoi occhi i lauti guadagni che i colleghi “di città” hanno orgogliosamente sbandierato nei convivi post-congressuali.

Lui è contento così, ha una moglie, due figli, studia molto, si tiene aggiornato e quello che guadagna, gli basta; è fermamente convinto che nella vita esistano cose più serie ed appaganti dei lauti e talora anche poco utili guadagni.

Un bel giorno il suo “primario” va in pensione e, dovendosi bandire il concorso, l’amministrazione decide di coprire la temporanea *vacatio* utilizzando l’art. n.18 del vigente CC.NN.LL.

Viene indetta una selezione al cui esito l’Amministrazione conferisce un incarico semestrale ad altro collega della medesima unità operativa.

Trascorrono sei mesi ed alla scadenza l’incarico viene rinnovato. In Italia si sa, l’orologio scandisce il tempo lentamente, per cui trascorsi

gli altri sei mesi la procedura concorsuale non è stata ancora bandita.

Considerato che l’orologio del tempo ha già scandito “12 mesi”, il Dott. Tizio, si aspetta una nuova selezione poiché il comma 4<sup>o</sup> del già citato art. 18 (vigente CC.NN.L) così recita:

4. *Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato. La sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR.483 e 484/1997 ovvero all’art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.*

Con suo stupore l’amministrazione provvede ad una ulteriore proroga di mesi sei.

Con malcelato imbarazzo il Dott. Tizio, raggiunge il CAPO DEL PERSONALE e fa presente che sommando la durata del primo incarico e la durata della proroga, sono già trascorsi “dodici mesi” per cui, richiede delle spiegazioni.

Candidamente gli venne risposto che ...

**il termine di 12 mesi indicato nel comma 4<sup>o</sup>, è ordinatorio e non perentorio per cui ...**

Abituato a discutere di malattie, terapie, prognosi e quant’altro ma aduso ad una forma italiana alquanto forbita, il Dott. Tizio,



incredulo, torna a casa, inizia una ricerca ed in assonanza alla metodologia sempre messa in opera nei suoi studi scientifici, comincia con l’inquadramento “lessicale” in ambito giuridico, imparando così che il “termine” può essere:

- ✓ **Legale** (stabilito dalla legge).
- ✓ **Giudiziale** (stabilito dal giudice solo se la legge lo consente).
- ✓ **Perentorio** (stabilito dalla legge a pena di decadenza).
- ✓ **Ordinatorio** (la cui inosservanza non produce decadenza del potere di compiere l’atto se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice).
- ✓ **Dilatorio** (tempo che deve trascorrere prima che sia compiuto l’atto).
- ✓ **Comminatorio** (la cui inosservanza la legge non collega alcuna decadenza ma solo delle conseguenze minori es. maggior carico delle spese).
- ✓ **Sanzionatorio** (la cui inosservanza non è legata alcuna sanzione).

Nel tentativo di dipanare la

matassa, passa a consultare il CODICE DI PROCEDURA CIVILE ed all'art. n.152 (TERMINI LEGALI E TERMINI GIUDIZIARI), legge:

*“I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori.”*

Il senso di smarrimento aumenta quanto il senso di delusione quando dopo ulteriore ricerca legge, sia sulla valenza **perentoria**:

La decadenza comporta la perdita della facoltà di compiere un atto. **Deve essere tale per espressa previsione di legge** e non può essere abbreviato né prorogato nemmeno in base all'accordo delle parti (ex art. 154 c.p.p.). La perentorietà può essere **INIZIALE** (momento a partire dal quale un atto può essere compiuto) o **FINALE** (momento oltre il quale l'atto non può essere compiuto).

**L'attività compiuta dopo la scadenza del termine perentorio è nulla.**

che sulla valenza **ordinatoria**:

L'art.154 c.p.p. prevede l'abrogazione o la proroga del termine ordinatorio che può essere tra l'altro rinnovata per motivi particolarmente gravi e motivati.

**Il compimento dell'atto dopo la scadenza o la proroga del termine da luogo ad una NULLITÀ**



**RELATIVA rilevabile su eccezione**

**di parte.**

Il suo pensiero, sino ad allora impegnato a muoversi tra ipotesi diagnostiche, linee guida, malati, rischio clinico e quant'altro vissuto nel quotidiano delle sale operatorie, torna a quando, giovane medico, il suo responsabile o magari il “professore” gli ordinava di visitare questo o quel paziente o prescrivere questa o quella terapia o analizzare un dato clinico o ... quanto necessario; non esisteva perentorietà o ordinarietà ma solo “**ordini**” che se a volte facevano masticare amaro, davano comunque certezze sulle quali costruire un sapere scientifico.

Nel turbinio di riflessioni, ripensa a quando aveva ospitato quel collega tedesco, venuto in Sicilia per godere del bel mare.

Sotto il solleone, di fronte a tanti medici venuti a sentire quell'Autorità che veniva dall'estero, il collega esterno dell'essersi non poco meravigliato nel leggere “**SEVERAMENTE VIETATO**”, non riusciva infatti a capire perché se un'azione era **vietata** doveva esserlo “**severamente**”.

Il Dott. Tizio allora, forse per minimizzare, fece sembrare questa osservazione una “battuta”, ma a distanza di tanti anni, ripensando al termine che è da intendersi “**perentorio**” **solo per espressa previsione di legge**, si vergognò un po' per la figura fatta con l'amico tedesco e decise di **tornare a fare cose serie**, tale, per fortuna, aveva sempre considerato il suo lavoro.

Si dice male degli **evasori fiscali** ma anche peggio dovrebbe dirsi degli **elusori**, soggetti che con furbizia ed a volte con rara intelligenza ma con scarso (rectius) inesistente senso civico, utilizzano pieghe e risvolti della norma per un fine alquanto criticabile.

Si ha la strana sensazione che la “**elusione interpretativo-dottrinale**” stia prendendo sempre più spazio (non solo nella Pubblica Amministrazione), togliendo certez-

ze e certamente invogliando l'ignaro o il bisognoso **a percorrere sentieri impervi sempre meno illuminati da quella luce che il diritto (quello ontologicamente tale), dovrebbe invece sempre garantire.**

L'indomani mattina, il Dott. Tizio, chiamato d'urgenza al tavolo operatorio, trovò già pronto sul tavolo operatorio l'amministrativo che gli aveva fornito quelle **pillole di saggezza** in merito alla perentorietà (un brutto incidente stradale mentre veniva al lavoro lo aveva ridotto in fin di vita).



Mentre si preparava ad operare, un pensiero fece capolino nella sua mente:

Sino a che punto può essere definita “**civile**” quella **societas** in cui il diritto di ognuno viene ottenuto solo **se giudizialmente sancito**, invece che essere garantito dal **rispetto delle norme e non dallo stircchiamento o dalla conveniente interpretazione delle stesse?**

Fu solo un attimo, sorridendo si domandò:

**Chissà se il dovere di salvare vite umane è ordinatorio o perentorio?**

Non attese la risposta, in sala operatoria il tempo è prezioso, per cui si avviò a fare quel lavoro che seppur contornato da dubbi scientifici, **aveva una certezza: serviva a salvare vite umane.**

**Vito C.M. Milisenna**